

Settore II
Registro Proposte O.S.
n. <u>1</u> del <u>15/02</u> /2019



COMUNE DI AGRIGENTO

Settore II

Trasparenza e Anticorruzione – Attività Regolamentare
Gare e contratti – Demolizioni manufatti abusivi
Attività Produttive/SUAP – Servizi Demografici

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Rimozione cassette pubblicitarie.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Preso atto della direttiva verbale dell'Assessore all'Ecologia, in merito al fatto che l'installazione di raccoglitori aperti per il deposito di volantini commerciali e pubblicitari, su parte degli edifici esposti sulle piazze e sulle vie pubbliche, provoca, frequentemente, a causa del vento o dell'abbandono incontrollato, lo spargimento di notevoli quantità di depliant nelle strade e nelle aree pubbliche.

Dato atto che detta situazione pregiudica il decoro urbano e l'igiene della città, vanificando il lavoro del personale addetto alla raccolta dei rifiuti, incidendo con riflessi negativi sulla percentuale della raccolta differenziata della carta, che viene effettuata esclusivamente un giorno alla settimana per l'utenza privata.

Valutata, pertanto, necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento finalizzato a salvaguardare l'igiene e il decoro della città, regolamentando la collocazione delle cassette per il volantinaggio pubblicitario, affinché le stesse vengano installate all'interno degli androni dei palazzi.

Ritenuto opportuno che vengano adottate da parte degli amministratori di condominio misure idonee a rimuovere le cassette di raccolta di depliant e volantini pubblicitari, posizionandole all'interno degli androni dei palazzi.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Visti

- il D.lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) in particolare artt.50 e 54;
- l'art.7 bis del D.lgs.18 Agosto 2000 n.267;
- il D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (art.182, comma 6 bis);
- la Legge 689 del 1981;
- la Legge n.241/1990.

PROPONE**Di ordinare:**

- Agli amministratori di condominio di provvedere alla rimozione delle cassette adibite al deposito di volantinaggio pubblicitario collocate all'esterno di edifici esposti sulle piazze e sulle vie pubbliche e a posizionarle all'interno degli androni degli stessi;
- Ai cittadini/utenti che accettano brevi manu volantini e depliant o prelevano i predetti dagli appositi contenitori, a non gettare, il materiale ricevuto, sulla pubblica via, ma a conservarlo per depositarlo negli appositi contenitori, nei giorni e negli orari previsti per la raccolta differenziata della carta, incorrendo, in caso contrario, nelle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.

Di prevedere che la violazione alle disposizioni della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 ad un massimo di 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 13 gennaio 2000, n. 267, con applicazione dei principi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Di Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in:


- Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi e sulla HOME PAGE del Comune;
- Amministrazione Trasparente sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi".

Di incaricare per l'attuazione della presente ordinanza il Comando della Polizia Municipale (organo accertatore) che dovrà provvedere all'individuazione dei Condomini inadempienti e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

Di disporre di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante trasmissione

Al Dirigente Comandante della Polizia Municipale;
All'Assessore Comunale all'Ecologia
All'Ufficio Stampa per darne adeguata comunicazione.

Il Dirigente
Dott. Cosimo Antonica



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 1, comma 1 lett. i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000.

AVVERTENZE

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 241/90 s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:


giurisdizionale - al T.A.R. di Palermo entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Regione, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

ATTESTAZIONI

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, nonché dell'istruttoria eseguita, con particolare riferimento alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l'emanazione del provvedimento finale di competenza.

Il Dirigente

Dott. Cosimo Antonica





COMUNE DI AGRIGENTO

-----*-----

ORDINANZA SINDACALE

N. 11 del 15-02-2019

IL SINDACO

Vista la superiore proposta del Dirigente del Settore II.

Preso atto che effettivamente l'installazione di raccoglitori aperti per il deposito di volantini commerciali e pubblicitari, su parte degli edifici esposti sulle piazze e sulle vie pubbliche, contribuisce allo spargimento di notevoli quantità di depliant nelle strade e nelle aree pubbliche.

Preso atto che detta situazione pregiudica il decoro urbano e l'igiene della città, vanificando il lavoro del personale addetto alla raccolta dei rifiuti, incidendo con riflessi negativi sulla percentuale della raccolta differenziata della carta.

Valutata, pertanto, necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento finalizzato a salvaguardare l'igiene e il decoro della città, regolamentando la collocazione delle cassette per il volantinaggio pubblicitario, affinché le stesse vengano installate all'interno degli androni dei palazzi.

Visti

- il D.lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) in particolare artt.50 e 54;
- l'art.7 bis del D.lgs.18 Agosto 2000 n.267;
- il D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (art.182, comma 6 bis);
- la Legge 689 del 1981;
- la Legge n.241/1990.

ORDINA

- Agli amministratori di condominio **di provvedere** alla rimozione delle cassette adibite al deposito di volantinaggio pubblicitario collocate all'esterno di edifici esposti sulle piazze e sulle vie pubbliche e a posizionarle all'interno degli androni degli stessi;
- Ai cittadini/utenti che accettano brevi manu volantini e depliant o prelevano i predetti dagli appositi contenitori, **di non gettare**, il materiale ricevuto, sulla pubblica via, ma a conservarlo per depositarlo negli appositi contenitori, nei giorni e negli orari previsti per la raccolta differenziata della carta, incorrendo, in caso contrario, nelle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.

Di stabilire che la violazione alle disposizioni della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 ad un massimo di 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 13 gennaio 2000, n. 267, con applicazione dei principi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Di pubblicare il presente provvedimento, in:

- Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi e sulla HOME PAGE del Comune;
- Amministrazione Trasparente - Sezione "Provvedimenti" - Sottosezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi".

Di incaricare per il controllo e l'attuazione della presente ordinanza il Comando della Polizia Municipale (organo accertatore) che dovrà provvedere all'individuazione dei Condomini inadempienti e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

DISPONE

di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante trasmissione:

Al Dirigente Comandante della Polizia Municipale;
All'Assessore Comunale all'Ecologia
All'Ufficio Stampa per darne adeguata comunicazione.

DEMANDA

Al Comando della Polizia Municipale la vigilanza ed il controllo per l'attuazione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o sessanta giorni a partire da quello successivo alla notifica dell'atto.

Ai sensi dell'art.8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, considerato il notevole numero di persone interessato alla presente ordinanza, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

IL SINDACO

Dot. Calogero Firetto

